

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

1) DEFINIZIONI

“**Acquirente**” indica Omnia Technologies S.p.A. e qualsiasi società che invia un Ordine di Acquisto e che, direttamente o indirettamente, controlla, è controllata da o è sotto il comune controllo di Omnia Technologies S.p.A. (l’Acquirente viene indicato altresì come “**Parte**”).

“**Parti**” indica congiuntamente Acquirente e Venditore.

“**Periodo di Garanzia**” indica, in relazione ai Prodotti e salvo quanto diversamente specificato nell’Ordine di Acquisto, il periodo di garanzia che decorre dalla data di consegna dei Prodotti e termina una volta trascorsi 24 mesi dalla data in cui l’Acquirente ha consegnato i Prodotti al proprio cliente, fermo restando che la durata di tale periodo di garanzia non potrà in alcun caso eccedere 36 mesi a decorrere dalla data di consegna dei Prodotti; il termine “**Periodo di Garanzia**” indica altresì, in relazione ai Servizi e salvo quanto diversamente specificato nell’Ordine di Acquisto, il periodo di garanzia pari a 24 mesi a decorrere dalla data di esecuzione dei Servizi.

“**Prodotti**” indica i prodotti del Venditore specificati nell’Ordine di Acquisto.

“**Servizi**” indica le opere ed i servizi del Venditore specificati nell’Ordine di Acquisto.

“**Venditore**” indica la società che invia una Proposta di Vendita all’Acquirente (il Venditore viene altresì indicato come “**Parte**”).

2) AMBITO DI APPLICAZIONE

a) Le presenti condizioni generali di acquisto (“**CGA**”) sono le uniche condizioni che disciplinano gli acquisti effettuati dall’Acquirente di Prodotti e/o Servizi del Venditore in base ad Ordini di Acquisto emessi dall’Acquirente.

b) A prescindere dal momento in cui la Proposta di Vendita o le condizioni generali di vendita del Venditore siano state inviate all’Acquirente, le presenti CGA prevalgono in ogni caso sulle condizioni generali di vendita del Venditore.

c) L’Ordine di Acquisto e le presenti CGA (congiuntamente, il “**Contratto**”) rappresentano l’intero accordo tra le Parti, ed annullano e sostituiscono qualsiasi altro precedente accordo, verbale o scritto, ed ogni precedente corrispondenza intercorsa tra le Parti, in relazione al medesimo oggetto.

d) L’accettazione e/o il pagamento dei Prodotti e/o Servizi da parte dell’Acquirente non costituiscono in alcun caso accettazione delle condizioni generali di vendita del Venditore e non comportano alcuna modifica alle presenti CGA.

e) L’offerta di Prodotti e/o Servizi inviata dal Venditore all’Acquirente costituisce una proposta di vendita dei relativi Prodotti e/o Servizi sulla base delle presenti CGA (la “**Proposta di Vendita**”).

f) La Proposta di Vendita si intende accettata solo nel momento in cui l’Acquirente accetta espressamente per iscritto la Proposta di Vendita tramite l’emissione di un apposito ordine di acquisto (“**Ordine di Acquisto**”), salvo quanto diversamente pattuito in forma scritta tra le Parti (ad esempio, attraverso ordini di acquisto aperti e/o piani di consegna).

3) CONSEGNA DEI PRODOTTI E/O ESECUZIONE DEI SERVIZI

a) Il Venditore si impegna a consegnare i Prodotti e/o eseguire i Servizi nel luogo convenuto, nel rispetto dei termini e delle condizioni di consegna e/o esecuzione specificate nell’Ordine di Acquisto.

b) Il Venditore riconosce ed accetta che i termini di consegna dei Prodotti e/o esecuzione dei Servizi specificati nell’Ordine di Acquisto sono essenziali ai sensi dell’art. 1457 c.c.

c) Il Venditore riconosce ed accetta che la proprietà dei Prodotti si trasferisce all’Acquirente nel momento in cui tali Prodotti sono ricevuti dall’Acquirente nel luogo specificato nell’Ordine di Acquisto.

d) Il Venditore riconosce ed accetta che il rischio di perdita e danneggiamento dei Prodotti si trasferisce all’Acquirente in conformità al termine Incoterms specificato nell’Ordine di Acquisto.

e) Il Venditore riconosce ed accetta che l’Acquirente ha il diritto di ispezionare i Prodotti e/o i Servizi dalla data di consegna dei Prodotti e/o di esecuzione dei Servizi specificata nell’Ordine di Acquisto.

f) L’Acquirente ha il diritto di rifiutare i Prodotti e/o i Servizi nel caso in cui, a seguito dell’ispezione di cui all’art. 3.e), ritenga che non siano conformi a quanto specificato nell’Ordine di Acquisto. In tal caso, il Venditore si impegna ad attivarsi in maniera tempestiva per il ritiro dei Prodotti e/o Servizi non conformi, sostenendo tutte le spese e i costi conseguenti (incluse, a titolo meramente esemplificativo, le spese di trasporto e spedizione dei Prodotti non conformi).

4) PREZZO DEI PRODOTTI E CORRISPETTIVO PER I SERVIZI

a) L’importo a titolo di prezzo per l’acquisto dei Prodotti e/o corrispettivo per l’esecuzione dei Servizi è quello indicato nell’Ordine di Acquisto (rispettivamente, il “**Prezzo**” e il “**Corrispettivo**”).

b) Qualsiasi onere, spesa o costo aggiuntivo sostenuto dal Venditore in relazione alla spedizione dei Prodotti e/o all’esecuzione dei Servizi sarà a carico del Venditore, salvo quanto diversamente stabilito nell’Ordine di Acquisto.

c) Eventuali modifiche del Prezzo dei Prodotti e/o del Corrispettivo per i Servizi non sono valide ed efficaci in assenza del previo consenso scritto dell’Acquirente.

d) Le tempistiche e le modalità di fatturazione e pagamento degli importi effettivamente dovuti (e non contestati) a titolo di Prezzo dei Prodotti e/o Corrispettivo per i Servizi sono quelle specificate nell’Ordine di Acquisto.

5) PROVE, COLLAUDI E ISPEZIONI

a) Tutte le prove ed i collaudi dovranno essere eseguiti dal Venditore in accordo alle specifiche tecniche, alla normativa applicabile e ad ogni altro requisito indicato nell’Ordine di Acquisto.

b) L’Acquirente è autorizzato, previo ragionevole preavviso al Venditore, a compiere visite ispettive presso il Venditore e/o presso i relativi sub-fornitori e/o sub-appaltatori al fine di verificare (i) lo stato di avanzamento dell’Ordine di Acquisto in corso di esecuzione, e (ii) il rispetto, da parte del Venditore, delle obbligazioni derivanti dal Contratto.

6) GARANZIA DEI PRODOTTI E/O DEI SERVIZI

a) In relazione ai Prodotti, il Venditore si impegna a garantire all’Acquirente che durante il Periodo di Garanzia i Prodotti siano (i) privi di difetti di progettazione e fabbricazione, nonché progettati e fabbricati secondo le tecnologie più recenti e con materiali di prima qualità, (ii) conformi alla normativa applicabile, alle specifiche tecniche, ai disegni, ai progetti, ai campioni e ad ogni altro requisito indicato nell’Ordine di Acquisto, (iii) idonei allo scopo previsto e capaci di funzionare secondo quanto stabilito nell’Ordine di Acquisto, e (iv) commerciabili.

b) Qualora, durante il Periodo di Garanzia, l’Acquirente contesti per iscritto al Venditore la difettosità dei Prodotti, il Venditore dovrà attivarsi in maniera tempestiva per la sostituzione o riparazione dei Prodotti difettosi (a scelta dell’Acquirente), sostenendo tutti i relativi costi e/o le relative spese (incluse, a titolo meramente esemplificativo, le spese di trasporto e spedizione dei Prodotti difettosi e dei Prodotti sostitutivi). Nel caso in cui i Prodotti difettosi non vengano sostituiti o riparati dal Venditore entro un periodo di tempo ragionevole (in ogni caso non oltre 15 giorni lavorativi dalla contestazione scritta di difettosità inviata dall’Acquirente al Venditore), l’Acquirente avrà il diritto, a spese del Venditore, di rivolgersi a soggetti terzi per sostituire o riparare tali Prodotti difettosi.

c) In relazione ai Servizi, il Venditore si impegna a garantire all’Acquirente che durante il Periodo di Garanzia i Servizi siano (i) privi di difetti di progettazione, (ii) conformi alle specifiche tecniche indicate nell’Ordine di Acquisto, (iii) idonei allo scopo previsto secondo quanto stabilito nell’Ordine di Acquisto.

d) Qualora, durante il Periodo di Garanzia, l’Acquirente contesti per iscritto al Venditore la difettosità dei Servizi, il Venditore dovrà attivarsi in maniera tempestiva per eseguire il ripristino corretto dei Servizi difettosi, sostenendo tutti i relativi costi e/o le relative spese. In tal caso, inoltre, il Venditore si impegna a rimborsare all’Acquirente i costi amministrativi e di gestione relativi al Servizio difettoso secondo quanto specificato nell’Ordine di Acquisto. Nel caso in cui i Servizi difettosi non vengano ripristinati dal Venditore entro un periodo di tempo ragionevole (in ogni caso non oltre 15 giorni lavorativi dalla contestazione scritta di difettosità inviata dall’Acquirente al Venditore), l’Acquirente avrà il diritto, a spese del Venditore, di rivolgersi a soggetti terzi per ripristinare tali Servizi difettosi.

7) DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

a) Le Parti riconoscono e concordano espressamente che: (i) tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale di titolarità dell’altra Parte (o a quest’ultima concessi in licenza) sono e rimangono di esclusiva proprietà di tale Parte (o dei relativi licenzianti); (ii) ciascuna Parte non acquisterà, attraverso il Contratto, alcun diritto sui Diritti di Proprietà Intellettuale dell’altra Parte (o dei relativi licenzianti).

b) Nel caso in cui eventuali Diritti di Proprietà Intellettuale del Venditore siano incorporati nei Prodotti e/o nei Servizi, il Venditore concede in licenza all'Acquirente tali Diritti di Proprietà Intellettuale affinché l'Acquirente abbia il diritto di (i) utilizzare i Prodotti e/o commercializzare i Prodotti ai propri clienti, e/o (ii) utilizzare i Servizi. Tale licenza è non esclusiva, gratuita, perpetua, irrevocabile e senza limiti territoriali.

c) Ai fini delle presenti CGA, il termine "Diritti di Proprietà Intellettuale" indica ogni diritto di proprietà industriale e intellettuale relativo a: (i) brevetti; (ii) marchi; (iii) nomi di dominio Internet; (iv) design; (v) software e firmware; e (vi) segreti industriali, informazioni tecniche o commerciali, know-how.

8) GARANZIA E MANLEVA SUI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

a) Il Venditore garantisce all'Acquirente che l'acquisto, il possesso, la detenzione, l'utilizzo e/o la commercializzazione dei Prodotti e/o dei Servizi non comporti alcuna violazione di Diritti di Proprietà Intellettuale di soggetti terzi.

b) Nel caso in cui l'acquisto, il possesso, la detenzione, l'utilizzo e/o la commercializzazione dei Prodotti e/o dei Servizi del Venditore comporti una qualsiasi violazione di Diritti di Proprietà Intellettuale di soggetti terzi, il Venditore si impegna a manlevare e tenere indenne l'Acquirente da qualsiasi relativo danno, costo, spesa, sanzione pecuniaria e perdita economica di qualunque tipo.

9) INFORMAZIONI RISERVATE

a) Ciascuna Parte potrebbe comunicare all'altra Parte informazioni di natura tecnica e/o commerciale relative ai prodotti, ai servizi, alle previsioni di mercato, oppure informazioni o materiali che comprendono o riguardano Diritti di Proprietà Intellettuale. Tali informazioni, siano esse comunicate oralmente, per iscritto, tramite supporto elettronico o attraverso altre forme di comunicazione, a prescindere dal fatto che siano identificate con la dicitura "segreto", "riservato" o "confidenziale", devono essere considerate informazioni riservate.

b) Ciascuna Parte si impegna a: (i) mantenere strettamente riservate le informazioni riservate ricevute dall'altra Parte; (ii) utilizzare le informazioni riservate ricevute dall'altra Parte al solo fine di dare esecuzione al Contratto; (iii) non divulgare o comunicare in alcun modo a soggetti terzi le informazioni riservate ricevute dall'altra Parte, fermo restando che l'Acquirente potrà comunicare ai propri clienti le informazioni riservate ricevute dal Venditore al solo fine di permettere ai propri clienti di utilizzare e/o commercializzare i Prodotti e/o i Servizi.

10) BENI DELL'ACQUIRENTE

a) Tutti i beni di proprietà dell'Acquirente (o nel legittimo possesso di quest'ultimo a qualsiasi titolo), quali ad esempio strumenti, foto, modelli, stampi, attrezzature, disegni costruttivi, progetti e documentazione in generale ("Beni dell'Acquirente"), sono e rimangono di esclusiva proprietà (o nel legittimo possesso) dell'Acquirente, anche se detenuti dal Venditore al fine di dare esecuzione al Contratto.

b) Su semplice richiesta dell'Acquirente, il Venditore si impegna a restituire immediatamente all'Acquirente i Beni dell'Acquirente. In ogni caso, il Venditore si impegna a (i) utilizzare i Beni dell'Acquirente al solo fine di dare esecuzione al Contratto, e (ii) contrassegnare i Beni dell'Acquirente, in maniera chiara e visibile, come di proprietà esclusiva dell'Acquirente, fintanto che gli stessi rimangono nella sua disponibilità. L'ordinaria e straordinaria manutenzione e l'utilizzo dei Beni dell'Acquirente è a carico del Venditore. In caso di danneggiamento o smarrimento dei Beni dell'Acquirente, il Venditore dovrà corrispondere all'Acquirente un importo a totale copertura del valore residuo del Bene dell'Acquirente smarrito o danneggiato.

11) FORNITURA IN CONTO LAVORO

a) In quanto applicabili, le presenti CGA si applicano anche nel caso in cui il Venditore, nel rispetto dei termini e delle condizioni specificate nell'Ordine di Acquisto, compia lavorazioni su materiali e/o materie prime e/o semilavorati consegnati dall'Acquirente o da terze parti autorizzate da quest'ultimo ("Materiali Semi-Lavorati").

b) A fronte della ricezione dei Materiali Semi-Lavorati e prima dell'inizio delle relative lavorazioni, il Venditore si impegna a verificare che i Materiali Semi-Lavorati siano conformi a quanto specificato nell'Ordine di Acquisto e privi di difetti.

12) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

a) Fatto salvo il diritto al risarcimento di qualsiasi ulteriore danno, in qualunque momento l'Acquirente ha il diritto di risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei casi seguenti: (i) violazione da parte del Venditore di uno dei seguenti articoli delle presenti CGA: 3.a); 3.f); 6.b); 6.d); 8.a); 9.b); 14.a); 15.a); 17.b); (ii) il Venditore sia soggetto a procedure concorsuali, concordatarie, di insolvenza o di ristrutturazione del debito; (iii) si verifichi una qualsiasi variazione della compagine sociale del Venditore; (iv) si verifichi un evento di forza maggiore

che impedisca al Venditore di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi del Contratto per un periodo superiore a 30 giorni lavorativi; (v) violazione da parte del Venditore dei requisiti qualitativi dell'Acquirente.

13) FORZA MAGGIORE

a) Nessuna Parte potrà essere ritenuta responsabile nei confronti dell'altra Parte nel caso in cui la tempestiva esecuzione degli obblighi di ciascuna Parte derivanti dal Contratto sia impedita dal comprovato verificarsi dei seguenti eventi di forza maggiore: (i) calamità naturali; (ii) inondazioni, incendi, terremoti o esplosioni; (iii) guerra (dichiarata o meno), insurrezioni, aggressioni, minacce o atti terroristici, disordini di piazza; (iv) misure o attività poste in essere da autorità amministrative; (v) emergenze nazionali o locali. La Parte colpita da un evento di forza maggiore si impegna ad informare immediatamente l'altra Parte per iscritto circa l'insorgere dell'evento di forza maggiore e ad adottare ogni ragionevole sforzo per eliminarne gli effetti pregiudizievoli. Non saranno considerati eventi di forza maggiore eventuali inadempimenti di sub-fornitori e/o sub-appaltatori del Venditore.

14) CAMPAGNA DI RICHIAMO

a) Nel caso in cui sia intrapresa dall'Acquirente una campagna di richiamo dei suoi prodotti finali ("Prodotti Finali") a causa di Prodotti e/o Servizi difettosi o non conformi ai requisiti specificati nel Contratto, il Venditore si impegna a: (i) fornire tempestivamente all'Acquirente, a propria cura e spese, tutti i prodotti e/o i servizi necessari alla riparazione o sostituzione dei Prodotti Finali, e (ii) rimborsare all'Acquirente i costi delle operazioni di smontaggio, montaggio, riparazione o sostituzione dei Prodotti Finali. Ogni diverso accordo in merito dovrà risultare da un documento sottoscritto dai legali rappresentanti delle Parti.

15) ASSICURAZIONI

a) Il Venditore si impegna a stipulare e mantenere efficace, a proprie spese, idonea polizza assicurativa per responsabilità civile (ad inclusione della responsabilità civile derivante dal prodotto) con primaria compagnia di assicurazioni.

b) Il Venditore si impegna a consegnare all'Acquirente, su semplice richiesta di quest'ultimo, il certificato di assicurazione che specifichi i dettagli relativi alla copertura assicurativa, nonché idonea documentazione comprovante il regolare pagamento dei relativi premi assicurativi.

16) LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

a) Il Contratto è regolato esclusivamente dalla legge italiana.

b) Per ogni controversia relativa, o comunque collegata, al Contratto sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Milano.

17) DISPOSIZIONI GENERALI

a) Il Venditore si impegna ad ottenere e mantenere efficaci tutte le licenze, i permessi, le autorizzazioni e gli atti di assenso necessari per adempiere le proprie obbligazioni derivanti dal Contratto.

b) Il Venditore si impegna a dare esecuzione al Contratto in conformità alla normativa applicabile (ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, il regolamento REACH CE 1907/2006 e la direttiva ROHS 2011/65/UE e successive modifiche) e al Codice Etico del gruppo Omnia Technologies pubblicato sul sito internet. Il Venditore si impegna a consegnare all'Acquirente, su semplice richiesta di quest'ultimo e a spese del Venditore, i documenti e le certificazioni comprovanti la propria conformità alla suddetta normativa applicabile e al Codice Etico del gruppo Omnia Technologies.

c) Il Venditore e l'Acquirente sono parti indipendenti. Il Contratto non comporta alcun rapporto di agenzia, di collaborazione, di partnership, di dipendenza o di rappresentanza tra le Parti. Nessuna Parte avrà il diritto, l'autorità o il potere di agire in nome e/o per conto dell'altra Parte, né di vincolare l'altra Parte o di costituire obbligazioni a carico dell'altra Parte nei confronti di soggetti terzi.

d) L'inefficacia, nullità o inapplicabilità di alcune delle disposizioni del Contratto non potrà comportare in nessun caso l'inefficacia, nullità o inapplicabilità dell'intero Contratto, restando pienamente valide ed applicabili le restanti disposizioni.

e) Qualsiasi modifica al Contratto sarà valida soltanto se effettuata per iscritto e firmata da rappresentanti autorizzati di entrambe le Parti.

f) Qualsiasi rinuncia di una Parte ai diritti derivanti dal Contratto sarà valida soltanto se effettuata per iscritto e firmata da tale Parte.

g) Il Venditore non potrà in alcun caso cedere il Contratto, anche solo parzialmente, senza il previo consenso scritto dell'Acquirente.